



VADEMECUM

per l'assicurazione TUTELA LEGALE a favore degli
Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei Tesserati della
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

INTRODUZIONE E OGGETTO DELLA COPERTURA

Cos'è questa polizza?

È un contratto di Tutela Legale stipulato dalla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti (Contraente) a beneficio dei propri tesserati e dirigenti.

Cosa copre?

L'Assicuratore si fa carico delle spese legali e peritali (civili e penali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale) per la difesa dei propri diritti in vertenze legate all'attività sportiva.

Dove e come opera?

- Ambito di applicazione: Fatti avvenuti sul campo da gioco o all'interno dell'impianto sportivo (copre anche i fatti commessi per colpa grave).
- Validità territoriale: In tutto il mondo.
- Responsabilità Civile: La Sezione Responsabilità Civile verso terzi NON è operante in questo contratto.

SOGGETTI ASSICURATI E REQUISITI

Per beneficiare della copertura è necessario possedere il tesseramento LND (o la richiesta di tesseramento online in corso).

Categorie coperte:

- Categoria A: Calciatori, Allenatori, Tecnici, Medici e Massaggiatori tesserati per Società LND (*esclusi l'Attività Ricreativa/Amatoriale e il Settore Giovanile e Scolastico*).
- Categoria B: Calciatori dell'Attività Ricreativa e Amatoriale (limitatamente alla durata dei tornei/manifestazioni).
- Categoria C & Ausiliari: Dirigenti, Presidenti, Legali Rappresentanti, Assistenti dell'arbitro per gare ufficiali, Commissari di campo (incluso Beach Soccer), accompagnatori e membri dello staff tecnico/amministrativo.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E TEMPISTICHE

Limiti Economici

- Massimale per sinistro e per assicurato: € 20.000,00
- Limite massimo annuo (aggregato): € 250.000,00

Validità Temporale

- Retroattività: La polizza copre eventi verificatisi durante il periodo di validità o nei 2 anni precedenti alla data di decorrenza.
- Postuma: L'azione legale può essere avviata durante la polizza o entro 2 anni dalla sua cessazione.



ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Cosa NON è coperto:

- Atti viziati da dolo (volontarietà) dell'Assicurato.
- Sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
- Vertenze contro compagnie di assicurazione o enti previdenziali/assistenziali.
- Vertenze in materia amministrativa.
- Pagamento di multe, ammende o sanzioni.
- Costituzione di parte civile quando si è imputati in sede penale.

Eccezione Penale Doloso:

In caso di procedimento penale per reato doloso, le spese vengono rimborsate a posteriori solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza definitiva.

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

FASE	REGOLA E SCADENZA
1. Denuncia del fatto	Inviare la denuncia entro 30 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto (o entro 30 giorni dalla notifica di un atto). Info a assistenza.sinistri@lnd.it
2. Scelta del Legale	È possibile indicare un legale di fiducia del foro competente. In alternativa, l'assicuratore assegnerà un proprio legale.
3. Gestione e Transazioni	Divieto assoluto di avviare azioni legali o firmare accordi/transazioni senza la previa autorizzazione dell'Assicuratore.

REGOLE DI INTERPRETAZIONE E TUTELA

- **Principio di maggior favore:** In caso di dubbi sull'interpretazione delle clausole, prevale sempre l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato.
- **Buona Fede:** Errore o omissioni non intenzionali nella dichiarazione dei rischi non fanno decadere l'assicurazione.
- **Altre Coperture:** Non vi è l'obbligo di dichiarare la presenza di altre polizze per lo stesso rischio.
- **Recupero Somme:** Eventuali risarcimenti per danni o capitale spettano all'Assicurato; le spese legali liquidate dalla controparte spettano alla Società Assicuratrice che le ha anticipate.